

TI_GERICHTE 52.1997.271 vom 24. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.271

FR: TI_GERICHTE 52.1997.271 du 24 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.271 del 24 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

LPA, "indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate (alla fonte) nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Le limitazioni sono inasprite", soggiunge il capoverso seguente, "se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti". La limitazione delle emissioni ha luogo mediante valori limite, prescrizioni di costruzione ed attrezzatura, prescrizioni di traffico o d'esercizio ed altre prescrizioni che qui non entrano in considerazione (art. 12 LPA). Riallacciandosi a queste disposizioni, l'art. 7 OIF precisa che le emissioni degli impianti fissi nuovi devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica (art. 7 cpv. 1 lett. a OIF), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; cfr. art. 25 LPA e 7 cpv. 1 lett. b OIF). In questo contesto, va anche tenuto presente che nel caso di impianti fissi nuovi, che determinano una maggior sollecitazione degli impianti del traffico, occorre vigilare affinché il loro esercizio non comporti né il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico, né immissioni foniche percettibilmente più elevate a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato (cfr. art. 9 OIF). La verifica dell'ossequio delle disposizioni della LPA e delle relative ordinanze incombe all'autorità cantonale nell'ambito del preavviso che è chiamata a rendere sulle domande di costruzione trasmesse dal municipio. Nel quadro di tale verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore (cfr. art. 25 cpv. 1 seconda frase LPA). La valutazione è d'obbligo, precisa l'art. 36 cpv. 1 OIF, se l'autorità ha motivo di ritenere che le immissioni foniche esterne prodotte dagli impianti fissi superino o potrebbero superare i valori limite d'esposizione al rumore (VLER).

E. 2.2

Nel caso in esame il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di aver sottovalutato il numero dei movimenti veicolari e di non aver tenuto conto delle immissioni prodotte dagli 8 posteggi dello stabile che sorge sulla part. n. _____ RFD. Le censure sono infondate. Il numero di movimenti preso in considerazione dalla SPAA corrisponde a dati d'esperienza collaudati ed applicati in genere a tutti i posteggi delle zone residenziali. Non v'è quindi motivo per scostarsene. Nulla giustifica d'altro canto di imputare alla resistente anche le immissioni prodotte dagli otto posteggi esistenti sul fondo vicino. Non è invero né

certo, né probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente divengano dannosi o molesti ed esigano pertanto l'adozione di limitazioni supplementari fondate sull'art.11 cpv. 3 LPAmb. Lo esclude il margine esistente tra i valori del rumore determinati dal calcolo allestito dalla SPAA ed i VLI fissati dall'allegato 6 all'OIF per le zone con GS II. Nella misura in cui l'insorgente lamenta una disattenzione delle disposizioni della LPAmb e dell'OIF, il ricorso va quindi respinto. Di transenna, giova comunque rammentare all'insorgente che anche nell'ipotesi in cui le censure fossero risultate fondate, la licenza per la costruzione dello stabile non sarebbe stata annullata. In una simile evenienza, si sarebbero soltanto imposte al posteggio particolari prescrizioni di costruzione o d'esercizio, volte a ridurre le immissioni nei limiti del consentito. E se anche ciò non fosse bastato, si sarebbe tutt'al più vietata in tutto o in parte la costruzione del posteggio, imponendo il versamento di un corrispondente contributo sostitutivo, ma mai si sarebbe vietata la costruzione dello stabile.

3. Palesemente infondate sono le generiche censure che l'insorgente ripropone in questa sede con riferimento alle caratteristiche dell'accesso per rapporto alla norme sulla costruzione di strade private. Non potendosi ragionevolmente prevedere che l'opera in esame venga in qualche modo integrata nella rete viaria comunale, va a priori esclusa l'applicabilità delle norme che regolano la costruzione di strade private.

4. L'insorgente ribadisce in questa sede le censure sollevate invano in prima istanza con riferimento all'altezza dei posteggi coperti, alla pendenza della rampa d'accesso ed al raggio di curvatura del raccordo con via _____. In quanto riferite ai piani annessi alla domanda del 22 novembre 1996 le eccezioni erano in parte fondate. Il raggio di curvatura dell'accesso alla rampa era infatti di soli 2 m, invece dei 4 prescritti. Raggiungendo una pendenza del 14% già ad una distanza di 2 m dal ciglio di via _____ (cfr. piano _____), la rampa non rispettava inoltre il limite del 5% prescritto per i primi 5 m. L'altezza del posteggio coperto era comunque di 2 m e non di soli m 1,65 come allega l'insorgente (cfr. Sez. AA del piano 186/12, attraversante i posteggi 09 e 12). Con il "complemento" del 16 gennaio 1997 la Parrocchia non si è limitata a precisare in dettaglio la conformazione dei posteggi coperti e della rampa adiacente, ma ha modificato in modo non trascurabile alcuni aspetti di questi manufatti, correggendo i difetti denunciati dall'opponente. Il raggio di curvatura dell'accesso è stato portato da 2 a 4 m, rendendolo così conforme alle norme SNV 640620 richiamate dall'art. 18 RE, mentre la pendenza della parte superiore della rampa è stata ridotta al 5% per il primo tratto di m 5,50. Il suo piede è inoltre stato innalzato da m 218.35 alla quota di m 218.57. Questo nuovo piano non comprende una sezione del posteggio coperto. Ammettendo che le quote del posteggio coperto (lato E) siano rimaste immutate (piano inferiore 218,20, piano superiore 220,40), la modifica del raggio di curvatura dell'accesso e delle quote della rampa crea tuttavia problemi di raccordo dei piani carrozzabili in corrispondenza dell'angolo SW del posteggio 09. In questo punto, ovvero all'inizio del raggio di curvatura dell'accesso, la rampa si situa infatti a quota m 219,72. L'angolo SW del posteggio 09 si colloca invece a quota m 220,40. Su questo punto il difetto denunciato dall'insorgente sussiste effettivamente. In nessun caso esso può tuttavia essere considerato tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza. Una simile conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio di proporzionalità, che vieta all'autorità di respingere domande di costruzione non conformi al diritto quando il difetto può essere facilmente emendato, rilasciando una licenza assortita ad opportune clausole accessorie: ipotesi, questa, che si verifica nel caso in esame, ove il difetto denunciato dal ricorrente può essere eliminato senza difficoltà, subordinando la controversa licenza alla condizione di abbassare la soletta di copertura dei posteggi in modo che l'angolo

SW del posteggio 09 si situi a quota 219,72 ed abbassando di conseguenza le quote dell'angolo SE dello stesso posteggio, rispettivamente quelle dei posteggi adiacenti e sottostanti, nonché quella del piazzale di manovra. 5. Così stando le cose, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e subordinando la licenza rilasciata dal municipio di _____ alle condizioni esposte al precedente considerando. La tassa di giustizia va suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 11, 12, LPAmb; 7, 9 OIF; 18 RE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 4548) è annullata; 1.2. la licenza edilizia 7 marzo 1997 rilasciata dal municipio di _____ alla Parrocchia di _____ è confermata alle condizioni illustrate al considerando n. 4. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-- e della resistente per il resto. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.